

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI THIESI E DI BULZI PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno duemilaventi addi ventiquattro del mese di novembre, presso la sede del
Comune di Thiesi sita in Thiesi - Piazza Caduti in Guerra, 2

TRA

1)- Il **Comune di THIESI**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Gianfranco Soletta,
nato a Sassari il 19/12/1973, elettivamente domiciliato presso la Sede municipale del
medesimo Comune in seguito denominato anche come Comune "Capofila" o "Capo
convenzione" - (P.IVA: 00075850909);

E

2)- Il **Comune di BULZI**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Edoardo Multineddu,
nato a Bulzi il 14/03/1943 , elettivamente domiciliato presso la Sede municipale del
medesimo Comune, - (C.F.: 80003620905);

P R E M E S S O:

- che l'art. 98, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e l'art. 10, del D.P.R. 04/12/1997, n° 465,
prevedono la possibilità, per i Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito
territoriale della Sezione Regionale dell'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali,
di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di
funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;

- che con Decreto legge 31/05/2010, n°78, convertito con modificazioni dalla legge
30/07/2010, n°122, è stata disposta la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali e attribuite le relative funzioni
alle Prefetture – UTG dei Capoluoghi di Regione;

- che i Comuni di Thiesi e di Bulzi i quali sono ricompresi nella stessa Sezione
Regionale, rispettivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n°_ in data -

-----e n° 29 in data 24/11/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, ed allegate alla

presente convenzione, sotto le lett. A) e B), hanno stabilito di svolgere, in modo

coordinato, il servizio di segreteria comunale, avvalendosi di un unico Segretario per i

due Comuni ed hanno individuato quale Comune Capofila quello di Thiesi;

- che, ai sensi dell'art. 30, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, i Sindaci, autorizzati dalle

citte deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le parti approvano la premessa, come parte integrante e sostanziale della presente

convenzione, precisando che, per "*Ufficio Regionale competente*", s'intende la

Prefettura UTG di Cagliari che sostituisce il Consiglio di Amministrazione della

Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari

Comunali e Provinciali, di cui all'art. 98, del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 ed al D.P.R.

04/12/1997, n°465.

Art. 1 - OGGETTO

I Comuni di Thiesi e di Padria stipulano la presente convenzione allo scopo di

svolgere in forma associata e coordinata, il servizio di Segreteria dei rispettivi Enti,

con Ente Capofila il Comune di Thiesi, avvalendosi delle prestazioni di un unico

Segretario Comunale, per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge,

statuti, regolamenti o provvedimenti sindacali od altri equivalenti, sono attribuite a tale

figura professionale; ciascuno dei Comuni convenzionati, autonomamente, dovrà

assicurare al Segretario comunale le dotazioni strumentali e di personale necessario

per consentire l'esercizio delle funzioni.

Art. 2 - MODALITA' OPERATIVE

L'espletamento del servizio associato di segreteria comunale ha decorrenza dalla data

di assunzione in servizio del segretario, ripartendo l'orario settimanale tra i due Enti

nella seguente misura:

- 24 ore settimanali presso il Comune di Thiesi -
- 12 ore settimanali presso il Comune di Bulzi -

Il Segretario dovrà assicurare la propria presenza presso le segreterie dei singoli Comuni, secondo la predetta ripartizione dell'orario settimanale di lavoro. I giorni di lavoro saranno concordati tra il Segretario ed i Sindaci degli enti associati.

In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati. A tal fine il Segretario, potrà organizzare la propria attività con criteri di flessibilità, in accordo con i Sindaci dei due Comuni, al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che si dovessero presentare.

Art.3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è valida sino a 30 giorni dopo la scadenza naturale del mandato elettorale del Sindaco del Comune di Bulzi.

Art.4 - NOMINA ED EVENTUALE REVOCA DEL SEGRETARIO

La nomina e l'eventuale revoca del Segretario Comunale competono al Sindaco del Comune Capo convenzione, di concerto con il Sindaco dell'altro Comune convenzionato. La revoca del Segretario, potrà avvenire nel rispetto dell'art.100, del D.Lgs. n°267/2000 e di cui all'art. 15, comma 5, del D.P.R. n° 465/1997 con la deliberazione adottata dalla Giunta del Comune Capo - convenzione.

Art.5 - SCIoglimento DELLA CONVENZIONE

Nel corso della durata della convenzione, ciascun Comune ha facoltà di recedere da essa, in qualsiasi momento. Il recesso dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale dell'Ente interessato ed in questo caso, la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare, o in assenza di accordo, allo scadere dei 30 giorni

dall'avvenuta comunicazione all'altro Ente della deliberazione del recesso. Analogamente la comunicazione dovrà essere notificata al Segretario comunale. Potrà essere in ogni caso deciso con l'accordo espresso dai rispettivi Consigli comunali lo scioglimento consensuale della convenzione anche con effetto immediato.

Dalla data dello scioglimento della convenzione, il Segretario dell'ufficio già convenzionato ricoprirà automaticamente e per l'intero orario, l'ufficio di segreteria del Comune Capo - convenzione, Comune di Thiesi, salvo diverso accordo tra i Sindaci e con l'accettazione del Segretario Comunale.

Della scadenza naturale o di quella anticipata, dovrà essere data altresì comunicazione all'*Ufficio Regionale competente*, affinché provveda ad assumere gli atti di sua competenza, in relazione al procedimento per l'assegnazione del Segretario Comunale presso l'ufficio di Segreteria, rimasto vacante.

Art. 6 - SEDE DI SERVIZIO - AUTORIZZAZIONI - SOSTITUZIONI

La sede di servizio dell'ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune di Thiesi Capo - convenzione.

Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci, a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico, che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo - convenzione.

Le assenze per ferie, congedi ordinari e congedi straordinari sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo convenzione, e comunicate all'altro Comune per quanto di conoscenza.

Spetta inoltre al Sindaco del Comune Capo/convenzione il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di eventuali incarichi temporanei presso altri Enti es. ai sensi dell'art.53 del D.lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Per la sostituzione, in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale, provvederà alla richiesta *all'Ufficio regionale competente* il Sindaco capo - convenzione, sentito il Sindaco dell'altro Ente convenzionato.

Art.7 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO E RIMBORSO SPESE

Al Segretario delle segreterie convenzionate spetterà una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1, da a) ad e) in godimento, come stabilito dall'art. 45, del vigente C.C.N.L., stipulato in data 16/05/2001. Allo stesso funzionario spetteranno i compensi dovuti ad un Segretario Comunale addetto a più segreterie, a prescindere dal *nomen juris* utilizzato dalla Legge, dai contratti stessi o da altri provvedimenti.

Al Segretario convenzionato, per l'espletamento del servizio da un Comune associato all'altro è altresì riconosciuto il rimborso per le spese di viaggio, con l'utilizzo di mezzo proprio, attualmente fissato nella misura di 1/5 di benzina, salvo adeguamento in caso di variazione nella misura stabilita dalla normativa vigente.

Art. 8 - RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI

I Comuni convenzionati concorreranno nelle spese, per la corresponsione al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità, gli oneri riflessi, nonché le spese la partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, nonché il rimborso delle spese di viaggio di cui al precedente articolo 7.

I compensi di cui sopra, che saranno ripartiti secondo quanto previsto al precedente articolo 2, saranno contabilizzati e pagati dal Comune Capo - convenzione, il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico dell'altro Comune, trimestralmente, che dovrà versare entro gg. 30 dalla richiesta.

Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi - spese, i diritti di rogito, l'indennità di risultato, ex art. 42 CCNL vigente, che complessivamente non potrà superare la quota del 10%, l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione, (art. 41, V comma, CCNL vigente), nonché ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti - dovuto per incarichi supplementari attribuiti dai singoli Comuni convenzionati, in virtù di disposizioni statutarie, regolamentari o di provvedimenti del Sindaco - saranno pagati direttamente dagli Enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso.

Il rimborso delle spese per trasferte effettuate nell'interesse di uno solo dei due Comuni convenzionati verrà corrisposto al Segretario direttamente dall'Ente interessato.

Art. 9 - NORME FINALI

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

La presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei rispettivi Consigli Comunali, come richiamate in premessa, sarà inviata in copia, alla Prefettura - UTG di Cagliari - Sezione Regionale Sardegna.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Comune di Thiesi

Il Sindaco Comune di Bulzi



Giuseppe Jolito

E. Murtinu

